

Diffamazione in un newsgroup: il locus commissi delicti

di Antonio Tavella

CASSAZIONE CIVILE, III SEZIONE CIVILE, ordinanza 8 maggio 2002, n. 6591 – GIUSTINIANI *Presidente* – SEGRETO *Est.* – FRAZZINI *P.M.* – Banca 121 Credito popolare salentino - Banca del Salento (Avv. Pedretti, Falletti, Fedele) – Restaino Sandro Maria (Avv. Porcacchia).

Regolamento di competenza avverso Tribunale Lecce n. 373 del 24 febbraio 2001

In caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., conseguenti a diffamazione posta in essere via Internet tramite l'inserimento di un messaggio all'interno di un newsgroup, il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo in cui il danneggiato ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari ed interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante.

1. IL CASO

Con atto di citazione notificato in data 10 novembre 1999, Banca 121, avente sede legale in Lecce, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce Restaino Sandro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete Internet, all'interno di un *newsgroup* (area di discussione), di un messaggio relativo alla Banca e dalla stessa definito diffamatorio. Il Restaino resisteva eccependo l'incompetenza del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Roma. Il Tribunale di Lecce in data 24 febbraio 2001 pronunciava sentenza con cui dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma in merito alle istanze risarcitorie promosse da Banca 121. La sentenza del Tribunale di Lecce si fondava sull'assunto secondo cui, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in caso di illecito commesso via Internet, il *forum commissi delicti* è quello del luogo in cui è ubicato il server su cui sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni diffamatorie e, qualora manchino prove certe in merito all'ubicazione del *server*, la competenza deve essere individuata presso il foro del luogo in cui il danneggiante ha residenza o domicilio ai sensi dell'art. 18 c.p.c. La conclusione del Tribunale di Lecce conduceva alla considerazione per cui, ove non fosse possibile individuare la localizzazione del *server*, sarebbe altresì venuta meno la possibilità di individuare un foro territorialmente competente alternativo ai sensi dell'art. 20 c.p.c., di guisa che l'unico tribunale competente sarebbe potuto essere quello del luogo di residenza o domicilio del danneggiante (foro generale). Detta sentenza veniva successivamente impugnata da Banca 121 tramite istanza di regolamento di competenza. Al termine del procedimento in camera di consiglio, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione pronunciava ordinanza ai sensi dell'art. 375 n. 5 c.p.c., che qui si commenta, con cui veniva respinta la tesi sostenuta nella sentenza di merito, individuando la competenza territoriale in favore del Tribunale di Lecce.

2. L'ITER ARGOMENTATIVO E LA SOLUZIONE ADOTTATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, nella ordinanza qui annotata, si pronuncia sul problema della individuazione del foro territorialmente competente in relazione ad obbligazioni di risarcimento del danno, ai sensi degli art. 2043 e 2059 c.c., conseguenti a fatti illeciti commessi via Internet, concretatisi, nel caso in esame, nella diffusione di dichiarazioni, definite diffamatorie da parte attrice - Banca 121 - ed inserite in forma di messaggi all'interno di un *newsgroup*.

La questione si incentra sul foro alternativo - ai fori generali di cui agli art. 18 e 19 c.p.c. - per le cause relative a diritti di obbligazione per responsabilità extracontrattuale. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., "*Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice*

del luogo in cui è sorta (forum commissi delicti) o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (forum destinatae solutionis)".

Per ciò che concerne il *forum destinatae solutionis*, trova applicazione l'art. 1182 IV comma; infatti ritenendosi pacificamente l'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. debito di valore e non di valuta, il *forum destinatae solutionis* coincide con il foro del domicilio del danneggiante.

Da altro punto di vista, in caso di diffamazione perpetrata a mezzo Internet o avvalendosi di altri mezzi di comunicazione di massa, l'individuazione del *forum commissi delicti*, se da un lato appare essenziale da un lato ad evitare l'onere per il danneggiato di convenire il danneggiante presso il foro del suo domicilio, dall'altro è certamente di meno agevole identificazione.

L'iter argomentativo seguito dalla Cassazione (seguendo un consolidato indirizzo in detta materia, vedasi per tutte Cass. n. 6381 del 1991) prende le mosse dalla considerazione secondo cui l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui si verifica il fatto produttivo di danno, dovendosi ritenere inclusa in detta nozione di fatto, sia la condotta che l'evento. Nei casi in cui i luoghi di condotta ed evento non coincidano, il *forum commissi delicti* ai sensi dell'art. 20 c.p.c. verrà identificato facendo riferimento al luogo in cui si è prodotto l'evento.

La fattispecie in esame è connotata da un *quid pluris* rispetto a quanto sopra considerato; infatti ci si trova innanzi a fatti illeciti caratterizzati da eventi di danno territorialmente diffusi, vertendosi nel caso di specie su illeciti compiuti avvalendosi di mezzi di comunicazione di massa.

Detta categoria di illeciti - posti in essere a mezzo di messaggio diffamatorio inserito in un *web site* o *newsgroup* - non integra di per sé il conseguente evento di danno, la cui produzione non attiene al momento dell'inserimento del messaggio ma avverrà soltanto in un momento successivo, e precisamente nel momento in cui i visitatori entreranno nel sito o leggeranno il messaggio. La logica conseguenza di un tale argomentare conduce all'affermazione secondo cui l'evento di danno può dirsi realizzato solo nel momento in cui il primo visitatore abbia accesso alla notizia diffamatoria. Il foro competente, pertanto, dovrebbe determinarsi sulla base di questo criterio, pur essendo di immediata evidenza la sua impraticabilità in concreto.

L'ordinanza sconfessa le conclusioni consacrate nella sentenza n. 4741 del 2000 della stessa Corte. Viene, a tal fine, proposta una distinzione tra responsabilità penale e responsabilità civile sottolineandosi che, mentre la prima - nei reati di evento - sorge con l'evento della lesione del bene giuridicamente rilevante -, nell'ambito della responsabilità civile ex art. 2043 c.c. l'evento di danno differisce dall'evento illecito ed anzi è dello stesso conseguenza.

Ne deriva che l'evento di danno potrà essere non contestuale all'evento illecito ed altresì verificarsi in un luogo diverso dal primo.

Per generarsi responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. - e lo stesso vale ai sensi dell'art. 2059 c.c. - non sono sufficienti, a detta della Cassazione, condotta illecita ed evento, non potendosi configurare alcuna responsabilità risarcitoria in assenza di danno conseguente.

La Cassazione propone un'ulteriore distinzione. Nei soli casi in cui il danno attenga ad un diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente garantito, quale è il danno alla reputazione, luogo di danno ed evento coincidono. Infatti, in tal ipotesi, si ha lesione di un bene primario della persona da cui non scaturiscono diritti patrimoniali o morali, cosicché evento di danno ed evento illecito saranno contestuali.

Diversamente viene qualificato il danno subito da una persona giuridica, notando che, nei casi in cui l'evento di danno diverge ed è successivo all'evento illecito, la coincidenza di cui *supra* non può realizzarsi. (vedasi Cass. n. 6507 del 2001).

Perciò, ex art. 2043 e 2059 c.c. poiché non c'è obbligazione risarcitoria senza danno risarcibile e poiché, nel caso di specie, il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito che lo ha generato, il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui si è verificato detto danno conseguente al fatto illecito. Ai sensi della pronuncia in esame, pertanto, solo nel caso di evento di danno subito da una persona umana il luogo dell'evento illecito coincide con quello del predetto danno; diversamente quando i danni patrimoniale e morale sono sopportati da una persona giuridica, detta coincidenza non è automatica.

Nella fattispecie concreta i danni erano lamentati da una persona giuridica e trattandosi di danno morale e patrimoniale, *id est* di danni-conseguenza, l'obbligazione è sorta solo allorché detti danni si sono verificati, quindi l'obbligazione risarcitoria è sorta nel luogo in cui si sono realizzati impoverimento o danno morale.

Ciò comporta che i danni si sono verificati nel luogo in cui è ubicato il domicilio della parte offesa. Il danno risarcibile, infatti, a mente dell'ordinanza in esame, diviene concreto in seguito al discredito che viene subito all'interno del proprio ambiente prima che in altri.

La pronuncia della Corte risente dell'esigenza, che si avverte in più passaggi del testo della ordinanza, di fissare un criterio certo basato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione al fine di individuare un giudice unico competente in tema di risarcimento del danno, che consegua a fatti illeciti di diffamazione posti in essere tramite mezzi di comunicazione di massa.

Detta esigenza viene soddisfatta individuando come foro competente quello del luogo in cui ha sede il soggetto che subisce i danni patrimoniali o morali poiché, essendo il domicilio (al momento in cui si è prodotto il danno) sede principale di affari ed interessi, è quello il luogo in cui principalmente si sono verificati gli effetti negativi dell'illecito diffamatorio (con esclusivo riferimento al domicilio avuto al momento in cui si è prodotto il danno che coincide con il momento in cui è sorta l'obbligazione).

La conclusione che può ricavarsi dalla commentata pronuncia della Corte di Cassazione è la seguente: in materia civile, il luogo rilevante ai fini dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., non è il luogo dell'evento illecito ma il luogo del danno conseguente (evento di danno).

Il che permette di affermare, con riguardo al caso in esame, che essendo Lecce il luogo del domicilio dell'attrice, che assume aver subito danni patrimoniali e morali, la competenza deve essere individuata in favore del Tribunale di Lecce.

3. RAPPORTI TRA DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET E ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA

Nella ordinanza che qui si annota, la Corte di Cassazione ha altresì fatto riferimento a illeciti di diffamazione compiuti a mezzo stampa e a mezzo di trasmissioni radiotelevisive connotati da eventi di danno territorialmente diffusi.

Per quanto concerne la prima categoria di illeciti, l'orientamento prevalente (si veda Cass. n. 6381 del 1991) ritiene che il foro competente è in via alternativa quello del luogo in cui il giornale è stampato (ove la notizia diviene pubblica per la prima volta e pertanto idonea a pregiudicare l'altrui diritto) o quello di residenza o domicilio del danneggiante.

Il foro del luogo in cui il giornale è stampato risulta essere, per gli illeciti di diffamazione a mezzo stampa, foro alternativo individuato al fine di individuare un criterio obiettivo che inibisca alle parti il potere di instaurare o trasferire i procedimenti giudiziari in un foro piuttosto che in un altro, in base a scelte arbitrarie ed unicamente volte ad individuare, di volta in volta, il giudice in concreto più favorevole, al fine di ottenere una migliore tutela della situazione giuridica fatta valere in giudizio, sulla base però di considerazioni ancorate esclusivamente al caso concreto (il c.d. *forum shopping*).

L'ordinanza in esame afferma che detti principi che individuano il foro alternativo nei casi di diffamazione a mezzo stampa non sono suscettibili di applicazione in caso gli stessi fatti siano posti in essere tramite internet, eccettandosi che, in tal ultimo caso, l'inserimento in rete o in un messaggio all'interno di un *newsgroup* non dà, di per sé, luogo ad evento di danno, che si produrrà solo quando ci sarà un effettivo accesso al sito o al messaggio.

Altro espresso riferimento ed appiglio, contenuto nell'ordinanza in parola, è quello di cui all'art. 5 n. 3 della Convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata con Legge n. 198 del 1992. Il provvedimento in parola attribuisce la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento danno conseguente ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa in favore, oltre che del giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche del giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato.

Per quanto concerne gli illeciti di diffamazione a mezzo di trasmissioni radiotelevisive, i commi 4 e 5 dell'art. 30 Legge n. 223 del 1990 individuano, per reati di diffamazione a mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del luogo in cui risiede la persona offesa quando a questa ultima sia attribuito un fatto determinato.

Tuttavia degno di menzione è il differente indirizzo interpretativo della Cassazione (sentenza n. 13042 del 1999) che, con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 30 *supra*, ha ristretto l'applicabilità di detto foro al solo processo penale, sottolineando che, nell'ambito del processo civile, l'unico foro competente è quello del luogo in cui sono siti gli studi televisivi ove viene realizzato e diffuso il programma televisivo (Cass. n. 9369 del 2000 in Foro Italiano, 2001, I, 3358, con nota di Iannicelli).

Appare di immediata evidenza come, nell'ambito di diffamazioni tramite stampa o mezzo radiotelevisivo, viene attribuito rilievo determinante, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, all'elemento della condotta. L'ordinanza qui annotata si scosta da questo indirizzo, individuando la competenza territoriale in favore del giudice del luogo in cui si è prodotto l'evento di danno che consegue a condotta ed evento illecito, in ossequio alla tradizionale ed unitaria struttura dell'illecito civile.

La citata discrepanza delle discipline in esame, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, postula una rivisitazione ed armonizzazione della materia.

È probabile che proprio su questa linea si collochi l'ordinanza in esame, che, a più riprese, sottolinea la necessità e propria finalità di addivenire all'elaborazione di un criterio certo ed unico in materia di diffamazione posta in essere tramite mezzi di comunicazione di massa.